

# TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 21, commi 4 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modifiche dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

AGGIORNAMENTO AL 13/09/2006

## Esenzioni ex art. 10

Nulla è dovuto per:

- Procedimenti già esenti.
- Procedimenti di rettificazione di stato civile.
- Procedimenti in materia tavolare.
- Procedimenti cautelari attivati in corso di causa.
- Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
- Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00.
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.
- Altri procedimenti riguardanti la prole.
- Procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. (\*).
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

## Importi Contributo Unificato ex art. 13

	VALORE DELLA CONTROVERSIA		CONTRIBUTO	
A)	fino a	€ 1.100,00	€ 30,00	
B)	Superiore a	€ 1.100,00 fino a	€ 5.200,00	€ 70,00
Il medesimo importo è previsto per:				
○ Processi di volontaria giurisdizione.				
○ Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cod. proc. civ. (**).				
○ Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.				
C)	Superiore a	€ 5.200,00 fino a	€ 26.000,00	€ 170,00
Il medesimo importo è previsto per:				
○ Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.				
D)	Superiore a	€ 26.000,00 fino a	€ 52.000,00	€ 340,00
Il medesimo importo è previsto per:				
○ Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile.				
○ Per il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento l'importo del contributo qui indicato è <u>ridotto alla metà</u> .				
E)	Superiore a	€ 52.000,00 fino a	€ 260.000,00	€ 500,00
Il medesimo importo è previsto per:				
○ Ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato (***)				
F)	Superiore a	€ 260.000,00 fino a	€ 520.000,00	€ 800,00
G)	Superiore a	€ 520.000,00		€ 1.110,00

Se manca la dichiarazione relativa al valore della causa, il processo si presume del valore indicato alla lettera g).

---

### **CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di riferimento)**

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ. (\*\*\*)
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
- Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno.

### **ALTRI RICORSI AMMINISTRATIVI (\*\*\*)**

Il contributo dovuto è pari a € 250,00 per:

- Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 21bis della legge 1034/1971;
- Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 25, comma 5 della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, per i quali il contributo unificato non è dovuto);
- Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato;
- Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.

### **PROCESSI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE**

Il contributo dovuto è pari a € 200,00.

**ALTRI PROCESSI ESECUTIVI** (ad eccezione dei processi esecutivi mobiliari d'importo inferiore a € 2.500,00)

Il contributo dovuto è pari a € 100,00 (metà dell'importo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare).

### **PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI**

Il contributo dovuto è pari a € 120,00.

### **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE (e decreti ingiuntivi), COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE**

Il contributo dovuto è pari a € 103,30.

### **PROCEDURE FALLIMENTARI** (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

Il contributo dovuto è pari a € 672,00.

### **INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO**

Il contributo unificato non è dovuto.

### **INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO**

Il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

### **CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A € 1.033,00 E PROVVEDIMENTI AD ESSE RELATIVI**

E' dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (art. 46, c. 1 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 – *Istituzione del giudice di pace*, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).

Il Ministero della Giustizia con la nota del 30 dicembre 2004 sottolinea *"che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolo approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste."*

### **RILASCIO DI COPIE AUTENTICHE**

Per il rilascio di copie autentiche anche da parte degli Uffici Giudiziari è dovuto un unico diritto fisso di € 5,16 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

**Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti soggetti a contributo unificato richieste dalle parti del provvedimento sono esenti da bollo.**

---

(\*) i capi I, II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o della separazione personale dei coniugi;
- o dell'interdizione e dell'inabilitazione;
- o disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
- o disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
- o dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

(\*\*) il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguarda le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

(\*\*\*) nei casi contrassegnati dalla presente nota l'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

(\*\*\*\*) i capi I, II, III, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o del procedimento d'ingiunzione;
- o del procedimento per convalida di sfratto;
- o dei procedimenti cautelari;
- o dei procedimenti possessori.